

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

DI BUSTO ARSIZIO

Regolamento sulla difesa d'Ufficio

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio

-visto l'art. 16 Legge 31/12/2012;

-visto il D.Lgs 30/01/2015 n° 6 in tema di riordino della disciplina della difesa d'Ufficio, ai sensi dell'art. 16 Legge 31/12/2012 n° 247, ed in particolare le modifiche apportate all'art. 97 C.P.P. secondo cui *“Il difensore d'Ufficio nominato ai sensi del comma 1 è individuato nell'ambito degli iscritti all'Elenco Nazionale di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione. I Consigli dell'Ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d'Appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l'elenco dei professionisti iscritti all'albo e facenti parte dell'Elenco Nazionale ai fini della nomina su richiesta dell'Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria. Il Consiglio Nazionale Forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d'Ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.”*;

- visto il Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco Unico Nazionale degli Avvocati iscritti negli Albi disponibili ad assumere le difese d'Ufficio (di seguito denominato Regolamento), approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 22 Maggio 2015, ed in particolare i compiti di verifica e controllo dei Consigli degli Ordini Circondariali in ordine ai requisiti di iscrizione e di mantenimento nell'Elenco Unico Nazionale dei difensori d'Ufficio;

- ribadito il principio generale secondo cui la difesa d'Ufficio, incarico di natura pubblicistica, è volta a garantire la professionalità ed il decoro dell'Avvocato al fine di tutelare il diritto di difesa;

- preso atto della necessità di adeguare il Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio in materia di difesa d'Ufficio, attualmente in vigore, sostituendolo integralmente con il presente a far data dalla pubblicazione sul sito web istituzionale www.avvocatibustoarsizio.it;

DELIBERA

di adottare il seguente Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio in attuazione delle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate.

Art. 1 LISTE CIRCONDARIALI

1) Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lett. b) del Regolamento, istituisce due liste separate per la nomina dei difensori d'Ufficio.

2) Una prima Lista, di seguito denominata "*Lista Reperibilità*", sarà dedicata ai difensori d'Ufficio che, all'atto dell'iscrizione nell'Elenco Unico Nazionale, o successivamente, dichiarino di rendersi disponibili alla reperibilità per la difesa di indagati o imputati detenuti e atti urgenti.

Una seconda Lista, di seguito denominata "*Lista Liberi*", sarà invece dedicata ai difensori d'Ufficio che, all'atto dell'iscrizione nell'Elenco Unico Nazionale, o

successivamente, dichiarino di rendersi disponibili ad essere nominati unicamente in relazione a procedimenti concernenti indagati e imputati liberi.

3) Le Liste relative ai difensori d'Ufficio del Tribunale di Sorveglianza e del Magistrato di Sorveglianza, del Tribunale Militare e del Tribunale per i Minorenni, dal momento dell'entrata in vigore del Regolamento saranno tenute dal Consiglio dell'Ordine Distrettuale.

Art. 2 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO UNICO NAZIONALE

1) La domanda di inserimento nell'Elenco Unico Nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma <https://gdu.consiglionazionaleforense.it> al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio.

Il Consiglio dell'Ordine provvederà al successivo inoltro, unitamente al parere di cui all'art. 29 D.Lgs. 28/7/1989 n° 271, così come modificato dal D.Lgs. 30/1/2015 n° 6, al Consiglio Nazionale Forense, al quale spetta l'accoglimento o il rigetto della domanda.

2) In osservanza al disposto di cui all'art. 29, comma 1-bis, D.Lgs. 28/7/1989, così come modificato dal D.Lgs. 30/1/2015 n° 6, unitamente alla domanda di inserimento nell'Elenco Unico Nazionale il Consiglio dell'Ordine fornisce al Consiglio Nazionale Forense il proprio parere favorevole all'accoglimento unicamente qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti, già maturati e da indicare espressamente a cura del richiedente che intenda avvalersene:

a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'Ordine Circondariale o da una Camera Penale territoriale o dall'Unione delle Camere Penali Italiane, della durata complessiva di almeno novanta ore e con superamento di esame finale.

b) partecipazione ad un corso formativo integrativo in materia penale di almeno 30 ore che soddisfi i requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 29, comma 1-bis, disp. att. CPP, con superamento dell'esame finale.

La partecipazione al corso biennale di formazione e aggiornamento professionale o al corso formativo integrativo dovrà essere comprovata da idonea certificazione proveniente dall'organizzatore del corso.

c) iscrizione all'Albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 attestante l'iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno cinque anni continuativi e la partecipazione, nel triennio solare precedente la richiesta, ad un minimo di dieci udienze, escluse quelle di mero rinvio, nell'ambito di almeno cinque differenti procedimenti penali, camerale o dibattimentali, anche in qualità di sostituto processuale, ferma restando la facoltà del Consiglio dell'Ordine di effettuare controlli a campione e/o richiedere la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare la partecipazione alle udienze; al fine di consentire i predetti controlli occorrerà indicare per ciascuna udienza la data, l'Autorità Giudiziaria avanti alla quale si è svolta e il numero di procedimento.

Non sarà considerata idonea la documentazione attestante la partecipazione a più di 2 udienze quale sostituto processuale ex art. 97, comma 4, C.P.P. e a più di tre udienze davanti al Giudice di Pace.

d) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 Legge 31/12/2012 n° 247.

Il conseguimento del titolo di specialista in diritto penale dovrà essere comprovato da idonea certificazione proveniente dall'organizzatore del corso relativo al ciclo formativo.

3) Nel formulare il proprio parere al Consiglio Nazionale Forense, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Regolamento, il Consiglio dell'Ordine riterrà essenziale la circostanza che il richiedente non abbia riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento e che abbia assolto agli obblighi formativi di cui all'art. 11 L. 31/12/2012 n. 247 con riferimento all'anno precedente la domanda di inserimento nell'Elenco Unico Nazionale, intendendosi per assolvimento il raggiungimento di numero 15 crediti formativi di cui almeno 3 in materia obbligatoria.

L'adempimento dell'obbligo formativo e l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento dovranno essere attestate mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 45 e 47 DPR 445/2000.

4) Entro trenta giorni dalla richiesta di inserimento il Consiglio dell'Ordine trasmette al Consiglio Nazionale Forense, tramite la piattaforma

<https://gdu.consiglionazionaleforense.it> la domanda di inserimento con la documentazione allegata, unitamente al parere previsto dall'art. 29, comma 1-quinquies, D.Lgs. 28/07/1989 n° 271, così come modificato dal D.Lgs. 30/01/2015 n° 6, attestante la sussistenza dei requisiti e l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento.

5) Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di inserimento nell'Elenco Unico Nazionale l'interessato, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della delibera, può proporre opposizione al Consiglio Nazionale Forense.

Il ricorso è presentato personalmente presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

La data di spedizione vale quale data di presentazione. Le modalità di svolgimento del procedimento di opposizione sono disciplinate dall'art. 8 del Regolamento.

Art. 3 REQUISITI PER LA PERMANENZA NELL'ELENCO UNICO

NAZIONALE

1) La domanda di permanenza nell'Elenco Unico Nazionale, indirizzata al Consiglio Nazionale Forense, deve essere presentata, esclusivamente tramite la piattaforma <https://gdu.consiglionazionaleforense.it> al Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Busto Arsizio entro il 31 Dicembre di ogni anno, a decorrere dal 31/12/2016.

2) Il Consiglio dell'Ordine verifica annualmente la sussistenza delle condizioni necessarie per la permanenza nell'Elenco Unico Nazionale.

Segnatamente, in applicazione del disposto di cui all'art. 29 D.Lgs 28/07/1989 n° 271, così come modificato dal D.Lgs. 30/01/2015 n° 6 e dall'art. 5 del Regolamento, il Consiglio dell'Ordine ritiene necessaria la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

- a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
- b) l'esercizio continuativo dell'attività nel settore penale.

Ai fini della sussistenza del predetto requisito, il difensore non iscritto automaticamente nell'Elenco Unico Nazionale alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 30/01/2015 n° 6 deve presentare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, esclusivamente tramite la piattaforma <https://gdu.consiglionazionaleforense.it>, entro il 31 Dicembre di ogni anno successivo a quello dell'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale, una autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DP 445/2000 attestante la partecipazione, nei dodici mesi precedenti, ad un minimo di 10 udienze, escluse quelle di mero rinvio, nell'ambito di almeno cinque differenti procedimenti penali, camerali o dibattimentali, e anche in qualità di sostituto processuale, ferma restando la facoltà del Consiglio dell'Ordine di effettuare controlli a campione e/o ordinare la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare la

partecipazione alle udienze; al fine di consentire i predetti controlli occorrerà indicare per ciascuna udienza la data, l'Autorità giudiziaria avanti alla quale si è svolta e il numero di procedimento.

Non sarà considerata idonea la documentazione attestante la partecipazione a più di 2 udienze quale sostituto processuale ex art. 97, IV comma, C.P.P. e a più di tre udienze davanti al Giudice di Pace.

Entro il medesimo termine l'Avvocato ha, altresì, la facoltà di comunicare al Consiglio dell'Ordine la propria disponibilità a rimanere iscritto, anziché ad entrambe le Liste Circondariali di cui all'art.1 del presente Regolamento, soltanto all'una o all'altra delle stesse.

c) l'adempimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 11 L. 31 dicembre 2012 n° 247 con riferimento al periodo formativo annuale precedente la domanda di permanenza dell'Elenco Unico Nazionale, da attestare mediante autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, intendendosi per assolvimento il raggiungimento di numero 15 crediti formativi di cui almeno 3 in materia obbligatoria.

3) Il Consiglio dell'Ordine, entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma precedente, la trasmette al Consiglio Nazionale Forense, attraverso la piattaforma <https://gdu.consiglionazionaleforense.it>, unitamente al parere previsto dall'art. 29, comma 1–quinques, D.Lgs. 28/07/1989 n° 271, così come modificato dal D.Lgs. 30/01/2015 n° 6, attestante la sussistenza

dei requisiti per la permanenza nell'Elenco Unico Nazionale e l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento.

4) La mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui al punto 2) comporta la cancellazione dall'Elenco Unico Nazionale, fermo restando, per il difensore, l'obbligo di prestare l'Ufficio per gli incombenti precedentemente assunti.

L'Avvocato cancellato dall'Elenco Unico Nazionale non potrà presentare nuova domanda d'iscrizione prima che siano trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.

Art. 4 REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

AUTOMATICA

1) Gli Avvocati che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 30/01/2015 n° 6, risultavano già iscritti negli elenchi dei difensori d'Ufficio predisposti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio sono stati iscritti automaticamente ad entrambe le Liste Circondariali di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

2) Ai fini del mantenimento dell'iscrizione di cui al comma precedente, l'Avvocato che è stato automaticamente iscritto nell'Elenco Unico Nazionale deve presentare, esclusivamente tramite la piattaforma <https://gdu.consiglionazionaleforense.it>, al Consiglio dell'Ordine, entro il 31 Dicembre 2016 e, in seguito, entro il 31 Dicembre di ogni anno successivo, una autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR

445/2000 attestante la partecipazione, nei dodici mesi precedenti, ad almeno 10 udienze penali , escluse quelle di mero rinvio, nell'ambito di almeno cinque differenti procedimenti penali, camerale o dibattimentali, anche in qualità di sostituto processuale, ferma restando la facoltà del Consiglio dell'Ordine di effettuare controlli a campione e/o ordinare la produzione di idonea documentazione atta a dimostrare la partecipazione alle udienze; al fine di consentire i predetti controlli occorrerà indicare per ciascuna udienza la data, l'Autorità giudiziaria avanti alla quale si è svolta e il numero di procedimento.

Non sarà considerata idonea la documentazione attestante la partecipazione a più di 2 udienze quale sostituto processuale ex art. 97, IV comma, C.P.P. e a più di tre udienze davanti al Giudice di Pace.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, l'attestazione della partecipazione alle udienze penali, da presentare entro il 31/12/2016, potrà ricomprendere udienze fissate negli anni 2015 e 2016; per l'anno 2017, tuttavia, ai fini dell'attestazione potranno essere utilizzate sole le udienze dell'anno solare in cui la richiesta viene presentata.

Entro il medesimo, l'Avvocato ha, altresì, la facoltà di comunicare al Consiglio dell'Ordine la propria disponibilità a rimanere iscritto, anziché ad entrambe le Liste Circondariali di cui all'art. 1 del presente Regolamento, solamente ad una o all'altra delle stesse.

Art. 5 CANCELLAZIONE DALL' ELENCO UNICO NAZIONALE

- 1) La mancata o incompleta presentazione, con cadenza annuale, della documentazione per la permanenza nell'Elenco Unico Nazionale comporta la cancellazione automatica del difensore.
- 2) Il Consiglio dell'Ordine, avuta notizia del decesso, della sospensione, della cancellazione volontaria del difensore o della definitività di una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento allo stesso inflitta, la comunica, senza ritardo, al Consiglio Nazionale Forense, che delibera l'immediata cancellazione.
- 3) L'Avvocato, trascorsi almeno due anni dall'iscrizione nell'Elenco Unico Nazionale, può chiedere al Consiglio Nazionale Forense la cancellazione dall'Elenco stesso. Nei casi previsti dai commi precedenti, non potrà essere presentata domanda di nuova iscrizione se non siano trascorsi almeno due anni dalla delibera di cancellazione.

Art. 6 SOSPENSIONE DALL' ELENCO UNICO NAZIONALE

- 1) In caso di sospensione volontaria dall'attività professionale superiore al trimestre il Consiglio dell'Ordine, venendo meno il requisito dell'esercizio continuativo, provvede ad inoltrare la comunicazione al Consiglio Nazionale Forense, che adotterà i provvedimenti ritenuti idonei;
- 2) In caso di sospensione amministrativa per omessa presentazione del modello 5 alla Cassa Nazionale Forense, il Consiglio dell'Ordine comunicherà il relativo provvedimento al Consiglio Nazionale Forense per la cancellazione dall'Elenco

Unico Nazionale se, entro il trimestre successivo decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento, il destinatario della segnalazione non avrà provveduto alla regolazione della propria posizione;

3) In caso di sospensione amministrativa per morosità ex art. 29 Legge 31/12/2012 n. 247 (Legge Professionale) il Consiglio dell'Ordine comunicherà il relativo provvedimento al Consiglio Nazionale Forense per la cancellazione dall'Elenco Unico Nazionale se, entro il trimestre successivo decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento, il destinatario della segnalazione non avrà provveduto alla regolazione della propria posizione;

4) In caso di grave malattia o infortunio, ovvero di gravidanza, versandosi in ipotesi di temporanea mancanza del requisito previsto dall'art. 3, comma 2, lett. b) del presente Regolamento, il difensore dovrà comunque presentare la documentazione attestante la partecipazione ad un numero di udienze, rispetto a quelle previste dall'art. 3, comma 3, del presente Regolamento, ridotto in maniera proporzionale all'effettivo periodo di inattività e al contenuto e alle modalità dell'impedimento.

Art. 7 DOVERI DEL DIFENSORE D'UFFICIO

1) L'Avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza, diligenza, puntualità e correttezza, assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale.

2) L'Avvocato iscritto nell'Elenco Unico Nazionale dei difensori d'Ufficio, quando nominato:

a) ha l'obbligo di prestare il patrocinio;

b) non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla; il suo impedimento dovrà essere comunicato all'Autorità Giudiziaria nelle forme e nei modi previsti dall'art. 30, disp. att., CPP.

c) qualora si trovi nell'impossibilità di adempiere all'incarico, e non abbia nominato un sostituto, deve darne immediato avviso all'Autorità Giudiziaria procedente indicandone le ragioni, affinché provveda alla sua sostituzione;

d) in caso di legittimo impedimento ha l'obbligo di ricercare e nominare un sostituto affinché possa essere compiuto l'atto per il quale era stato nominato e, nell'impossibilità, darne comunque tempestiva e motivata notizia all'Autorità Giudiziaria procedente;

e) deve rendersi reperibile, fisicamente o telefonicamente, nei giorni in cui risulta essere di turno secondo le tabelle, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, rilasciando al momento dell'iscrizione il maggior numero di recapiti telefonici (utenza cellulare, di studio, abitativa o domiciliare), con onere di comunicare le successive variazioni.

Nel caso in cui sia richiesta la sua presenza, il difensore deve essere in grado di raggiungere l'Ufficio Giudiziario entro il più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre trenta minuti dall'avviso ricevuto;

- f) indipendentemente da cause di legittimo impedimento o giustificato motivo, qualora dovessero emergere situazioni di incompatibilità dovrà darne comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente, con richiesta di sostituzione e designazione di nuovo difensore;
- g) deve dare avviso al difensore di fiducia, o al difensore d'Ufficio sostituito nell'attività svolta, dell'esito dell'udienza e dell'eventuale data di rinvio;
- h) deve avvertire la parte assistita che, qualora versi nelle condizioni reddituali previste dal D.P.R. 115/2002 e successive modificazioni, potrà presentare richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rappresentandogli che, in ogni caso, il difensore d'Ufficio deve essere retribuito.

Art. 8 DOVERE DI VIGILANZA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto dei doveri deontologici, nonché sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Ai fini della formulazione del parere indicato nell'art. 6, comma 2, del Regolamento, il Presidente del Consiglio dell'Ordine, pervenuta la segnalazione da parte degli Uffici Giudiziari nei confronti di un difensore d'Ufficio, incarica di volta in volta un Consigliere di svolgere istruttoria, finalizzata ad accertare le motivazioni sottese alla mancata comparizione del difensore d'Ufficio in udienza e/o ad attività per le quali era stato designato.

Il Consigliere delegato all'istruttoria ne dà comunicazione – a cura degli uffici di segreteria del Consiglio – all'iscritto destinatario della segnalazione, avvisandolo della facoltà di presentare memorie e documenti e di essere personalmente sentito. Terminata l'istruttoria, il Consigliere delegato illustra il contenuto del fascicolo al Consiglio dell'Ordine, che delibera dichiarando giustificata oppure non giustificata la mancanza oggetto della segnalazione.

Qualora il difensore sia stato oggetto di tre segnalazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria, avvenute entro un triennio e non giustificate, il Consiglio dell'Ordine renderà parere negativo al Consiglio Nazionale Forense.

Il parere reso dal Consiglio dell'Ordine con cadenza annuale e inviato al Consiglio Nazionale Forense farà comunque menzione di tutte le segnalazioni pervenute da parte dell'Autorità Giudiziaria per la mancata partecipazione alle udienze e/o alle attività per le quali il difensore d'Ufficio era stato nominato, anche nel caso in cui l'iscritto abbia fornito adeguata giustificazione.

In ogni caso, integrando la mancata partecipazione alle udienze e/o alle attività per le quali il difensore d'Ufficio era stato designato, una possibile violazione dell'art. 38 del Codice Deontologico Forense, ogni segnalazione pervenuta dall'Autorità Giudiziaria sarà trasmessa al Consiglio Distrettuale di Disciplina, per quanto di sua esclusiva competenza

Art. 9. INDISPONIBILITA'

Al fine della tempestiva formazione dei turni trimestrali, gli iscritti all'elenco dei difensori d'ufficio hanno obbligo di comunicare al Consiglio dell'Ordine eventuali


loro periodi di indisponibilità entro i seguenti termini: 30/11 per il trimestre gennaio-marzo, 28/02 per il trimestre aprile-giugno, 31/05 per il trimestre luglio-settembre, 05/09 per il trimestre ottobre-dicembre.

Per indisponibilità non preventivamente comunicate nei su indicati termini o sopravvenute, il difensore avrà obbligo di premurarsi di reperire un sostituto e di comunicarne il nominativo alla segreteria.

Nell'arco di ciascun trimestre, indisponibilità superiori a trenta giorni, comporteranno l'automatica esclusione del difensore dal turno del relativo trimestre.

Busto Arsizio, li 02.05.2016

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
Avv. Angelo Proserpio



APPROVATO NELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 02.05.2016 VERB. 1363

MODIFICA art. 2 comma 3) e Art. 3 comma 2) lett. c): (verb. 1419 9.10.2017)